



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 31 DEL 18-11-2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO PER CONDANNA SPESE LEGALI - SENTENZA TAR CAMPANIA NAPOLI N°5367/2025

L'anno duemilaventicinque addì diciotto del mese di Novembre, alle ore 16:30 nella sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente**, in data prot. num. si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Presiede la seduta il consigliere **MARIAGRAZIA BARBATO** in qualità di Presidente del Consiglio .
Eseguito l'appello nominale risultano come segue:

<i>Componente</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X	
SARDO GIUSEPPINA	X	
SGLAVO NICOLA	X	
ESPOSITO NICOLA	X	
BARBATO MARIAGRAZIA	X	
BARBATO RACHELE	X	
ZAMPELLA GIOVANNI	X	
MADONIA ASSUNTA	X	
PETRARCA PASQUALE	X	
DELLA VOLPE CONCETTA	X	
MORETTI MARIO		X
MASI STEFANO		X
TORINO ANNA	X	

Numero totale PRESENTI: 11– ASSENTI: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale SALVATORE CAPOLUONGO, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sentenza in oggetto che definisce il ricorso proposto dal consigliere Masi Stefano al TAR Campania Napoli, Sezione Ottava, Reg. Ric. 04096/2024 - in relazione al *silenzio-rigetto* formatosi sull'istanza di accesso presentata dal ricorrente con note prott. n. 6534 e 6535 del 9 luglio 2024, nonché per l'accertamento: a) dell'inadempimento dell'obbligo del comune di Carinaro di consentire al ricorrente l'accesso agli atti da quest'ultimo richiesti con istanza del 9 luglio 2024; b) del diritto a prendere visione e a estrarre copia della documentazione richiesta con l'istanza anzidetta, con condanna dell'amministrazione alla relativa esibizione – dichiarando la cessazione della materia del contendere, con condanna il Comune di Carinaro al pagamento delle spese del giudizio per complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, nonché, al rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato;

VISTA la nota pec prot. 11369 del 25/09/2025 del legale di controparte, Avv. Francesco Rinaldi, con la quale è stato precisato che il rimborso della condanna alle spese legali deve essere liquidato direttamente a favore del proprio assistito Masi S. – non essendosi dichiarato antistatario - per un totale di € 1.000,00 più il rimborso del contributo unificato di € 300,00;

VISTO l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

RITENUTO di dover provvedere in merito al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio *ex art. 194, comma 1, lett.a, D.Lgs 267/00*;

OSSERVATO che la fattispecie concreta relativa al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive dell'A.G., è l'unica prevista dalla legge – tra i casi in cui si può riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio – che ha **natura meramente cognitiva**: il Consiglio cioè deve solo “prendere atto”, fatta salva, ovviamente, la verifica di eventuali responsabilità per danno erariale, e consequenziali azioni di rivalsa. Infatti, ancorché debba affermarsi che il provvedimento del Consiglio Comunale costituisca l'unico strumento attraverso cui il debito da sentenza viene ricondotto al “sistema bilancio”, non può non osservarsi però, che i debiti derivanti da sentenze esecutive si distinguono da tutte le altre ipotesi *ex art.194*, in quanto la **valenza della delibera consiliare non può essere quella di riconoscere la legittimità del debito**, che di per sé già esiste in virtù della

statuizione del giudice, che non lascia alcun margine di valutazione al Consiglio. In ogni caso, l'attivazione della procedura consiliare permane, ma con la sola **funzione di salvaguardare gli equilibri di bilancio**, e che sulla base di tali premesse *nulla quaestio* sui requisiti strutturali del debito da riconoscere, quali la certezza, la liquidità ed esigibilità;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49, comma 1, D.Lgs. 267/00 e quello dell'organo di revisione ai sensi dell'art.239 lett.b)-n°6 dello stesso TUEL

Con voti resi nei modi e termini di legge:

Favorevoli: 9

Contrari: 2 (Della Volpe –Torino)

DELIBERA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell'art. 194 – comma 1 – lett. a) – del D.Lgs. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio relativo alla **Sentenza n°5367/2025 del TAR Campania - Napoli**, in base alla quale il Comune di Carinaro è tenuto all'esborso della somma di € 1.300,00, in favore del ricorrente, per la condanna del Comune al pagamento delle spese legali ed al rimborso del contributo unificato;

DI DEMANDARE al Responsabile Servizio Legale l'impegno e la liquidazione della predetta somma da imputarsi al Cap. 590.1;

DI DISPORRE l'invio di tutta la documentazione alla Procura generale della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Campania – *ex art.23 comma 5, della legge 289/2002*;

DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con separata votazione espressa come per legge.

ESTRATTO PROCESSO VERBALE

RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO PER CONDANNA SPESE LEGALI - SENTENZA TAR CAMPANIA N°5367/2025

Presidente:

Il Presidente passa la parola al Vicesindaco

Sardo:

Chiede di poter fare un'unica relazione, anche per il punto 7 e 8 all'odg. , ma i consiglieri di minoranza affermano che non è il caso.

Relaziona, quindi brevemente sulla proposta, che riguarda il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio da sentenza del TAR Campania ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del Tuel, per condanna al pagamento delle spese legali. Afferma che il riconoscimento è un atto dovuto da parte del Consiglio trattandosi di sentenze esecutive.

Torino:

una semplice domanda, tutto ciò si poteva evitare?

Credo che in generale, noi consiglieri abbiamo il diritto di fare accesso agli atti, quindi c'è l'obbligo di ricevere risposta entro 30gg. Quindi come mai succede questo, che in 30gg. non si hanno risposte?

Della Volpe:

la sentenza dà ragione al diritto del consigliere di accesso agli atti, quindi non è una cosa congrua che il consigliere ha dovuto fare ricorso al TAR, e c'è scritto che il consigliere ha avuto l'accesso solo dopo il ricorso e quindi poi c'è stata la cessata materia del contendere, con la condanna del Comune al rimborso delle spese. Quindi siete stati voi a costringere il consigliere Masi a ricorrere al TAR.

Il Presidente chiede se vi sono altri interventi.

Si apre un dibattito, una disputa sul fatto che il Sindaco ha annunciato che intende fare un unico intervento alla fine.

Si passa alla votazione:

Favorevoli: 9

Contrari: 2 (Della Volpe – Torino)

Per l'immediata eseguibilità: *idem*

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
MARIAGRAZIA BARBATO

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio del sito web dell' ente
<http://www.comune.carinaro.ce.it> conforme all'originale in data 00-00-0000e resterà affissa per n. 15
giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CARINARO

Proposta di Consiglio Comunale

Segreteria Generale
Proposta n° 35/2025

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO PER
CONDANNA SPESE LEGALI - SENTENZA TAR CAMPANIA NAPOLI N°5367/2025**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

[X]	[]
Favorevole	Contrario

Carinaro, lì 29-10-2025

Il Responsabile

CAPOLUONGO SALVATORE



COMUNE DI CARINARO

Proposta di Consiglio Comunale

Segreteria Generale
Proposta n° 35/2025

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO PER
CONDANNA SPESE LEGALI - SENTENZA TAR CAMPANIA NAPOLI N°5367/2025**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

[X]	I	II
Favorevole	Contrario	Non Necessario

Carinaro, lì 29-10-2025

Il Responsabile

FATTORE SALVATORE

ORIGINALE



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 31 DEL 18-11-2025

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO PER
CONDANNA SPESE LEGALI - SENTENZA TAR CAMPANIA NAPOLI N°5367/2025**

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione **OLIVA LORENZO** certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **13-01-2026** all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al **28-01-2026**,

Carinaro, 13-01-2026

Il Responsabile della pubblicazione
OLIVA LORENZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.